

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 11 ottobre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017) 344)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso prevede l'istituzione di un sistema centralizzato europeo per l'individuazione degli Stati membri che detengono informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi ("sistema ECRIS-TCN"), mediante la gestione centralizzata delle informazioni sulla loro identità, al fine di poter poi richiedere solo a tali Stati membri, attraverso il sistema ECRIS, le informazioni sulle eventuali condanne;

ricordato che:

- il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni in base al quale gli Stati membri di condanna devono notificare le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle condanne pronunciate a carico di un cittadino di un altro Stato membro allo Stato membro di cittadinanza, che deve conservare queste informazioni. In tal modo, lo Stato membro di cittadinanza è in grado, su richiesta, di fornire informazioni complete e aggiornate sui precedenti penali dei propri cittadini, indipendentemente dal Paese dell'UE in cui sono state pronunciate le condanne. Tale sistema si basa sulla decisione quadro 2009/315/GAI e sulla decisione quadro 2009/316/GAI;

- le modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI, necessarie per estendere l'utilizzo dell'ECRIS anche ai cittadini di Paesi terzi, sono già incluse nella proposta della Commissione COM(2016) 7, del gennaio 2016, che prevede l'obbligo per lo Stato membro di condanna di conservare le informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi, oltre alle impronte digitali che ne rendono sicura l'identificazione, e di garantire lo scambio di tali informazioni su richiesta. Su tale proposta la 14^a Commissione ha espresso un parere favorevole il 1° marzo 2016;

considerato che al fine di evitare che lo Stato membro richiedente le informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un Paese terzo debba rivolgersi a

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

tutti gli altri Stati membri, con oneri amministrativi evidenti (se gli Stati richiedessero le informazioni in modo sistematico, l'onere ammonterebbe a circa 78 milioni di euro l'anno), la proposta in titolo prevede:

- l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS-TCN, gestito dall'Agenzia per l'informatica eu-LISA, in cui gli Stati membri devono di inserire, per ciascun cittadino di Paese terzo che ha subito una condanna penale nella propria giurisdizione, i dati sulla sua identità e le sue impronte digitali, al fine di consentire agli Stati richiedenti i precedenti penali di un cittadino di Paese terzo, di individuare con facilità gli Stati membri che possiedono tali informazioni e di rivolgersi, attraverso il sistema ECRIS, unicamente ad essi;

- l'obbligo di inserire anche i dati relativi alle condanne pregresse, nella misura in cui tali dati sono già presenti nelle banche dati nazionali;

- la possibilità di accesso al sistema centrale ECRIS-TNC anche per Eurojust, Europol e la futura Procura europea qualora verrà istituita, ai fini dello svolgimento dei loro compiti istituzionali;

- l'obbligo in capo allo Stato membro interessato, di cancellare dal sistema centrale ECRIS-TNC dei dati sulla condanna penale, quando tale Stato cessa di conservarli nel proprio casellario giudiziale nazionale;

valutata la relazione del Governo, acquisita ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per le misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di disporre di un sistema di condivisione delle informazioni relative alle condanne di cittadini di Paesi terzi non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

la proposta è conforme anche al principio di proporzionalità poiché la centralizzazione delle informazioni si limita a quelle relative all'identità del cittadino di Paese terzo, finalizzata a identificare lo Stato o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne penali di tali soggetti, mentre queste ultime rimangono in possesso degli Stati membri che possono trasmetterle su richiesta tramite il sistema decentrato ECRIS. In tal modo, si dovrebbe superare l'inefficiente e oneroso meccanismo delle richieste generalizzate;

nel merito si ritiene che l'istituzione di un sistema per lo scambio di informazioni sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi costituisca un elemento importante nella lotta alla criminalità transfrontaliera, e un contributo rilevante per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni in materia penale nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Lucio Romano